



COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

Piazza Indipendenza, 4 Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205
C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

ORDINANZA N. 08/2013

IL SINDACO

- **Ritenuta** la necessità di emanare provvedimenti diretti ad evitare il pericolo di incendi durante la stagione estiva;
- **Considerato** che lo stato di pericolosità degli incendi deriva soprattutto dallo stato di abbandono di molti terreni posti in confine con vie, e abitazioni, in quanto la presenza di sterpaglie, di residui di vegetazione e di ogni tipo di materiale infiammabile, favorisce in caso di incendio il propagarsi delle fiamme;
- **Vista** la Legge 21 Novembre 2000 n°353;
- **Vista** la Legge Regionale n.18 del 30.11.2000;
- **Visto** il Decreto del Presidente della DPGR n°195 del 26.03.2013;
- **Visto** l'art.59 del T.U.L.P.S approvato con R.D. n.773 del 08.06.1931;
- **Visto** il Decreto Legislativo n.267/2000

ORDINA

E' vietato gettare dai veicoli: cerini, mozziconi di sigari e sigarette accesi;

I proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo, di zone e di terreni che si trovano nell'ambito del territorio comunale, in confine con strade comunali, provinciali e abitazioni a provvedere entro il **15 giugno c.a.** alla pulizia di erbe, arbusti e da qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile.

Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il **15 giugno e il 15 settembre c.a.**

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare a norma dell'art.3 della L.R. n.15 del 12.05.1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il **15 luglio**, una "fascia protettiva" per tutta l'estensione del terreno per una larghezza non inferiore a 10 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita a norma dell'art.11 della legge n.353 del 21 Novembre 2000;

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati alla esecuzione della presente Ordinanza che andrà in vigore con decorrenza immediata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali.

Dalla Residenza Municipale, 06.05.2013

IL SINDACO
(Mauro LEUCCI)

